

IL DIRITTO DEI MINORI ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA

"Fai ogni giorno qualcosa che ti porti un centimetro più vicino ad un domani migliore."

Doug Firebaugh

"Mio figlio, non vedente, ha instaurato un ottimo rapporto con il suo insegnante di sostegno, anche per via delle specifiche competenze tecniche acquisite da quest'ultimo. Il contratto a tempo determinato dell'insegnante è tuttavia scaduto e temo non venga confermato per il prossimo anno scolastico. Posso fare qualcosa per scongiurare una tale evenienza?"

Oggi è l'ultimo giorno di scuola per i nostri bambini; certamente, è stato un anno scolastico che resterà scolpito nella memoria di studenti e loro familiari per diverso tempo per il noto contesto storico che stiamo vivendo.

Ed è proprio in tale momento che molti genitori si pongono il quesito se uno o più insegnanti precari verranno confermati anche per l'anno scolastico a venire.

Tra i diritti del minore, senz'altro, v'è quello di fondamentale importanza alla **continuità didattica**.

È opportuno ricordare che nella scienza educativa, il concetto di continuità didattica fa riferimento ad uno sviluppo e ad una crescita dell'individuo da realizzarsi **senza intoppi**: ogni momento formativo deve essere legittimato dal precedente per ricercare successive ipotesi educative ricche di senso e di significato per l'integrazione armonica delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dai bambini.

Certamente, il diritto dei minori alla continuità didattica assume un valore ancora più pregnante per gli studenti con disabilità per via delle loro specifiche esigenze che richiedono una peculiare preparazione nel docente di sostegno assegnato.

Spesso, trattasi di competenze acquisite dal maestro con impegno e costanza nel tempo e all'esito di appositi corsi di formazione. Pensiamo, in via esemplificativa, con riguardo ai minori con disabilità visiva, ai percorsi di tiflodidattica frequentati dagli insegnanti di sostegno.

Inoltre, va indubbiamente considerato l'aspetto umano e affettivo: tra studente e maestro di sostegno può venirsi a instaurare un legame profondo con la conseguenza che una netta rescissione di un tale rapporto può creare effetti destabilizzanti per il minore.

Proprio per questo, il D.lgs N. 66 del 13/04/2017, art. 14, rubricato "Continuità del progetto educativo e didattico", sancisce che il personale della scuola (accanto al Piano per l'inclusione e al PEI) garantisce **"la continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità" ai fini dell'inclusione scolastica**.

A tal fine è previsto che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il docente sia in possesso del titolo di specializzazione;
 - sia stato valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente;
 - sia stata valutata, da parte del dirigente scolastico, l'eventuale **richiesta della famiglia**;
- (fermo restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato).

Benché la richiesta della famiglia non sia vincolante per il dirigente scolastico, laddove vi sia un interesse alla conferma dell'insegnante di sostegno per il successivo anno scolastico, **consigliamo vivamente di predisporla.**

Affinché una tale domanda possa venire presa in seria considerazione, è necessario che la stessa sia ben argomentata e dettagliata. In particolare, è molto importante illustrare le **motivazioni** sottese alla richiesta, quali le oggettive valutazioni riguardanti l'interesse primario del minore a mantenere quel determinato docente, anche per l'attività esercitata da quest'ultimo in collaborazione e in sinergia con gli altri colleghi della classe. Parimenti essenziale è il mettere in luce il **contributo dell'insegnante a favorire i processi di apprendimento, di socializzazione, di relazione e di comunicazione del figlio/a, stabilendo con lui e con i suoi compagni di classe un'intesa positiva.**

Segnaliamo, a tale riguardo, la sussistenza di un modello di domanda, pubblicato sul sito del CIIS (Coordinamento Insegnanti Italiani di Sostegno) - <http://www.sostegno.org/> - da completare in ogni parte e personalizzare con riguardo alla fattispecie concreta.

In considerazione della riforma che si sta attuando nella Scuola, evidenziamo, infine, che è cambiato il concorso straordinario per l'ingresso nella scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie dei supplenti saranno aggiornate (oltre che provincializzate) e sarà direttamente il Ministero ad assegnare le supplenze. Con riguardo agli insegnanti di sostegno, con la Legge n. 159 del 20.12.2019 è stata prevista la necessità di specializzazione sul sostegno.

Inoltre, relativamente alle tutele per gli alunni con disabilità, tenuto conto della particolarità di questo anno scolastico, i dirigenti scolastici, sulla "base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità", dopo aver sentito i Consigli di classe ed acquisito il parere del Gruppo di lavoro per l'inclusione della loro scuola, potranno consentire "la reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020".

Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Gallarate, 8 giugno 2020

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini